

*Informativa per la clientela*

**Informativa n. 38**  
del 10 ottobre 2013

**Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,  
contratti di *leasing*, locazione e noleggio e  
altre comunicazioni all’Anagrafe tributaria -  
Nuove modalità e termini di effettuazione**

**INDICE**

## 1 PREMESSA

L'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell'imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. "**spesometro**").

A decorrere **dall'1.1.2012**, tale norma è stata modificata dall'art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44) prevedendo che l'adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della **fattura**, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di **tutte** le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo. Per le operazioni **non** soggette all'**obbligo** di emissione della **fattura**, è stato invece confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA.

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908:

- ha approvato il **nuovo modello** per la comunicazione in esame;
- ha stabilito che, con il medesimo modello, vanno **comunicate anche**:
  - le **operazioni** effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, a decorrere dall'1.10.2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati "paradisi fiscali" (c.d. **Paesi "black list"**), ai sensi dell'art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73);
  - gli **acquisti** effettuati presso operatori economici di **San Marino**, a decorrere dalle operazioni annotate dall'1.10.2013;
  - le **operazioni in contanti legate al turismo**, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, ai sensi dell'art. 3 co. 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44);
- ha inoltre stabilito che lo stesso modello **può** essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle **attività di leasing** finanziario ed operativo, di **locazione** e/o di **noleggio** di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in **alternativa** allo specifico modello.

## 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "**spesometro**") riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

In considerazione dell'applicazione generalizzata dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutti i soggetti passivi d'imposta, l'adempimento è previsto anche per:

- i soggetti in **contabilità semplificata** (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73);
- gli **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i **curatori fallimentari** e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la **dispensa** dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000 (c.d. "**forfettini**");
- i soggetti che adottano il **regime contabile** agevolato c.d. per gli "**ex minimi**", di cui all'art. 27 co. 3-5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.

**Acquisti "promiscui"**

Per gli acquisti “promiscui” degli **enti non commerciali**, cioè destinati sia all’attività istituzionale, sia a quella commerciale (o agricola), la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di comunicazione dell’operazione per l’intero importo.

## 2.1 SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- i c.d. “**nuovi contribuenti minimi**” (di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007 e all’art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011);
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri **organismi di diritto pubblico**, limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.

### *Acquisti “promiscui”*

Per gli acquisti “promiscui” delle **Amministrazioni pubbliche**, cioè destinati sia all’attività istituzionale, sia a quella commerciale, la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di comunicazione dell’operazione per l’intero importo.

## 2.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto **si è estinto** per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto **non si è estinto** per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

## 3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:

- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della **fattura**, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali **non** sussiste l’obbligo di emissione della **fattura**, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell’IVA;
- operazioni in **contanti** legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72;
  - nei confronti delle **persone fisiche** di **cittadinanza diversa** da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano **residenza fuori** dal territorio dello Stato italiano;
  - di importo pari o superiore a **1.000,00 euro**.

### *Operazioni senza obbligo di emissione della fattura*

Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che:

- il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, **non opera** nel caso in cui sia stata **emessa la fattura**:
  - su base volontaria;
  - ovvero, a seguito di richiesta del cliente;
- per le **operazioni attive** relative agli **anni 2012 e 2013**, per le quali sia **emessa** la fattura, la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte:

- dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72);
- delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72).

#### 4 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione:

- le **importazioni**;
- le **esportazioni “dirette”** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l'obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili).

##### 4.1 OPERAZIONI CON PAESI “BLACK LIST”

Rispetto al previgente obbligo di comunicazione, non sono più contemplate, tra le esclusioni oggettive, le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. **Paesi “black list”**).

Tali operazioni, infatti, se **effettuate** a decorrere **dall'1.10.2013**, devono essere comunicate utilizzando obbligatoriamente il **nuovo modello**, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

##### 4.1.1 Applicazione delle esclusioni oggettive anche alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha disposto l'abrogazione dei provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 e 5.7.2010, che disciplinavano, tra l'altro, i dati da comunicare per le operazioni con Paesi “black list”.

Tenuto conto che, per tali operazioni, la comunicazione dovrà essere effettuata in base alla disciplina contenuta nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, dovrebbe essere **chiarito** se le esclusioni oggettive previste dal provvedimento si applichino, in via generale, anche alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”. In caso affermativo, si eviterebbero di comunicare quelle operazioni che sono già oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione finanziaria, come:

- le operazioni intracomunitarie;
- le importazioni da Paesi a fiscalità privilegiata e le cessioni all'esportazione verso tali Paesi.

##### **Acquisti di beni provenienti da San Marino**

Similmente, andrebbe **chiarito** se gli acquisti da operatori di San Marino senza addebito dell'IVA, poiché sono appositamente comunicati con il nuovo modello, siano esclusi dalla comunicazione prevista per le operazioni con Paesi “black list”, in quanto già monitorati dall'Amministrazione finanziaria.

##### 4.1.2 Operazioni di importo non superiore a 500,00 euro

Dovrebbe restare confermata, anche per le operazioni effettuate dall'1.10.2013, l'esclusione dall'obbligo di comunicazione relativa alle operazioni di importo pari o inferiore a 500,00 euro.

#### 4.2 OPERAZIONI PAGATE CON CARTE DI CREDITO O DI DEBITO

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi IVA**;
- di importo pari o superiore a **3.600,00 euro**, **non documentate da fattura**;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante **carte** di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

##### *Operatori finanziari non residenti*

L'adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

#### 5 UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il **nuovo modello** approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908:

- **deve** essere utilizzato per:
  - la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”);
  - la comunicazione da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo almeno pari a 1.000,00 euro;
  - la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “*black list*”;
  - la comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino;
- **può** essere utilizzato, in luogo del tracciato allegato al provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011 n. 165979, per la comunicazione delle operazioni poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

##### *Decorrenza*

Il nuovo modello:

- **deve** essere utilizzato per:
  - la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”), relative agli **anni 2012 e successivi**;
  - la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate **dal 29.4.2012** (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012);
  - la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “*black list*”, **effettuate dall'1.10.2013**;
  - la comunicazione delle operazioni di acquisto presso operatori economici di San Marino, **annotate dall'1.10.2013**;
- **può** essere utilizzato per le comunicazioni delle attività di *leasing*, locazione e noleggio, relative agli **anni 2012 e successivi**.

#### 6 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati:

- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata.

## 6.1 DURATA DELL'OPZIONE

Tale opzione:

- deve essere esercitata tramite il **nuovo modello** approvato;
- è **vincolante** per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

## 6.2 COMUNICAZIONI ESCLUSE DALL'INVIO IN FORMA AGGREGATA

L'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata è **vietata** per la comunicazione relativa:

- agli acquisti da operatori economici di San Marino;
- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle operazioni in contanti legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti;
  - di importo almeno pari a 1.000,00 euro.

## 7 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:

- in forma **analitica**;
- ovvero, in **forma aggregata**.

### 7.1 COMUNICAZIONE ANALITICA

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.

In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:

- al momento della **registrazione** ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72;
- ovvero, in mancanza, al momento di **effettuazione** delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72.

#### 7.1.1 Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione

Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in **forma analitica**, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all'**obbligo** di emissione della **fattura**, vanno comunicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per ciascuna **fattura attiva**:
  - la data del documento;
  - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna **fattura passiva**:
  - la data di registrazione;
  - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
  - la data del documento;
- per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati relativi al **documento riepilogativo** riguardanti:
  - il numero del documento;

- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l'ammontare complessivo dell'imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
  - l'importo della nota di variazione;
  - l'importo dell'eventuale imposta.

### 7.1.2 Operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo

Per le cessioni o prestazioni **non** soggette all'obbligo di emissione della **fattura**, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in **forma analitica** presuppone che siano comunicati:

- l'anno di riferimento;
- il codice fiscale del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:
  - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell'IVA.

## 7.2 COMUNICAZIONE AGGREGATA

Per le operazioni documentate da **fattura**, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

### **Data di emissione o di ricezione della fattura**

Ai fini dell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.

## 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via **telematica**:

- **direttamente**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle **specifiche tecniche** approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

### 8.1 TRASMISSIONE TELEMATICA MEDIANTE INTERMEDIARI ABILITATI

Gli intermediari abilitati sono **obbligati** a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel:

- le comunicazioni predisposte per conto del soggetto passivo;
- le comunicazioni predisposte dal soggetto passivo per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

### 8.2 PROVA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la **ricezione** del *file* contenente i previsti dati.

La **prova** della trasmissione è rappresentata dalla **ricevuta** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, contenuta in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del *file* all'Agenzia delle Entrate.

### 8.3 MOTIVI DI SCARTO DEL FILE

La ricevuta non viene rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il *file* che li contiene sia **scartato** per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- *file* non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il *software* di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del *file*, il quale è tenuto a **riproporne** la corretta trasmissione entro i **cinque giorni** lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

## 9 TERMINI DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni telematiche relative allo "spesometro" riguardanti l'**anno 2012** devono essere effettuate entro:

- il **12.11.2013**, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **21.11.2013**, da parte degli **altri soggetti**.

Le comunicazioni relative agli **anni 2013 e successivi** devono essere effettuate entro:

- il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte degli **altri soggetti**.

### 9.1 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO

I **suddetti termini** si **applicano** anche per le comunicazioni relative alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.

### 9.2 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI UBICATI IN "PARADISI FISCALI"

Le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati "paradisi fiscali" (Paesi "*black list*") devono essere effettuate secondo quanto già stabilito dagli artt. 2 e 3 del DM 30.3.2010, quindi:

- **mensilmente o trimestralmente** (se l'ammontare totale trimestrale di ciascuna categoria di operazioni non supera la soglia di 50.000,00 euro);
- entro la **fine del mese successivo** al periodo (**mese o trimestre** solare) di riferimento;
- salvo il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, in caso di superamento della suddetta soglia di 50.000,00 euro.

### 9.3 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DA OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

La comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino deve invece essere effettuata entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello di annotazione.

### 9.4 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI *LEASING*, LOCAZIONE O NOLEGGIO

#### 9.4.1 Soggetti che si avvalgono del nuovo modello

Gli operatori commerciali che svolgono le attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, devono **rispettare** le **nuove scadenze** previste per lo "spesometro", sopra indicate.

Pertanto, le comunicazioni telematiche relative all'**anno 2012** devono essere effettuate entro:

- il **12.11.2013**, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **21.11.2013**, da parte degli **altri soggetti**.

#### 9.4.2 Soggetti che non si avvalgono del nuovo modello

Se, invece, **non** si utilizza il nuovo modello, le comunicazioni telematiche relative all'**anno 2012** devono essere effettuate entro:

- il **12.11.2013** (termine così stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 77279);
- da parte di **tutti** i soggetti obbligati.

## 10 ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro il termine di **un anno** dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile:

- **annullare** la comunicazione già trasmessa;
- **sostituire** la comunicazione già trasmessa con una nuova, riferita allo stesso periodo.

## 11 REGIME SANZIONATORIO

In generale, nelle ipotesi di **omissione** delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati **incompleti** o **non veritieri**, si applica la sanzione amministrativa **da 258,00 a 2.065,00 euro**, ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.

In relazione alla comunicazione delle operazioni con **Paesi "black list"**, le suddette sanzioni sono **raddoppiate** (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro).

### 11.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad **un ottavo del minimo**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

### 11.2 DEFINIZIONE AGEVOLATA

È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad **un terzo del minimo**, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.